

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 16/02/2021

FATTO

Nel presente procedimento la parte ricorrente afferma quanto segue:

- di aver stipulato con l'intermediario in data 16/05/2017 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n.**241;
- che il contratto di finanziamento si è estinto anticipatamente alla 18° rata sulle 120 previste, senza che gli venissero rimborsati gli oneri pro quota non goduti.
 - i. Il ricorrente chiede, dunque all'Arbitro di voler accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso degli oneri non goduti netti pari ad € 1.649,03 al lordo di quanto già eventualmente rimborsato.
 - ii. Domanda, altresì, la refusione delle spese legali quantificate in € 200,00 e del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura.
 - iii. Chiede, infine, il riconoscimento degli interessi legali a far data dal giorno del reclamo.
 - iv. L'importo richiesto è frutto del seguente conteggio:

Rate Totali	120	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Rate pagate	18			
Rate residue	102			
% rate residue su totale	85,00 %			
Oneri sostenuti	Importi			
Commissioni Accessorie	1.867,96 €	1.587,77 €	1.587,89 €	-0,12 €

Commissioni finanziarie	432,38 €	367,52 €		367,52 €
Commissioni Mediazione	952,80 €	809,88 €		809,88 €
Spese contrattuali e di istruttoria	555,00 €	471,75 €		471,75 €
Totale oneri sostenuti	3.808,14 €	3.236,92 €	1.587,89 €	1.649,03 €

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso sostenendo quanto segue:

- di essere subentrato all'intermediario con il quale era stato contratto originariamente il finanziamento a seguito di incorporazione;
- che il contratto di finanziamento n.**241 è stato stipulato con il cliente il 16/05/2017;
- che con comunicazione del 28/12/2018, il datore di lavoro del cliente lo informava della cessazione del rapporto di lavoro;
- di avere trasmesso in data 03/09/ 2019 il conteggio estintivo effettuato al 03/12/2018 e, tenuto conto del pagamento del TFR già effettuato dal datore di lavoro, il debito ancora residuo in capo al Cliente è risultato essere pari ad € 5.007,52;
- nel conteggio sono stati riconosciuti in favore del cliente, oltre che l'abbuono degli interessi non maturati per le 102 rate residue, pari ad € 2.532,75, anche il rimborso di € 1.587,89 a titolo di commissioni di gestione;
- i principi della CGE dell'11 settembre 2019 non trovano applicazione diretta nei rapporti tra la clientela e i finanziatori, senza un previo adeguamento del quadro normativo nazionale;
- che le "*commissioni di rete esterna*", di cui alla lettera F) del contratto, non possono essere rimborsati in quanto il cliente si è autonomamente rivolto all'intermediario del credito e i costi a lui addebitati corrispondono alle attività di quest'ultimo e trovano esatta corrispondenza in quanto fatturato;
- che le "*commissioni di rete esterna*" sono costi non autonomamente determinati da questo intermediario, ma addebitati da un soggetto terzo;
- che, per quanto attiene alla voce "*commissioni di attivazione*", si tratta di costi analiticamente determinati e totalmente *up front*;
- che anche le "*Spese di istruttoria e notifica*", di cui alla lettera E del contratto, non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata, in quanto si tratta di costi riferiti ad attività che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale del contratto.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non maturati in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte

di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi*.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring* deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla*

retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un finanziamento estinto dopo il pagamento di 18 rate su 120 complessive previste in contratto.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

In merito alle voci di costo per le quali è richiesta la restituzione della quota non maturata, dalla descrizione presente in contratto, avuto riguardo agli orientamenti consolidati dei Collegi ABF, si ottiene la seguente classificazione:

- le *Commissioni di attivazione (C)*: l'orientamento condiviso dei Collegi è quello di qualificare la commissione come *up-front*;
- le *Commissioni di gestione (D, comprensive di oneri gestione pratica e rischio credito)*: è l'intermediario stesso ad applicare il criterio di restituzione del *pro rata temporis* (seppur decurtando una spesa fissa assicurativa di € 50,00). La posizione prevalente recentemente assunta dai Collegi è quello di qualificare la commissione come interamente *recurring*: le commissioni vengono rimborsate con il criterio *pro rata temporis* applicato all'intero rapporto (senza dedurre le “spese fisse” di € 50,00 in quanto non chiaramente identificate);
- le *Spese istruttoria/notifica (E)*: l'orientamento condiviso dei Collegi è quello di qualificare la commissione come *up-front*;
- le *Commissioni rete esterna (F)*: l'orientamento condiviso dei Collegi è quello di qualificare la commissione come *up-front*.

Si rileva che il cliente, nel chiedere il rimborso dei costi relativi al contratto di finanziamento, non fa ricorso alle voci dei costi così come presenti nel contratto, ma fa riferimento a “commissioni accessorie”, “commissioni finanziarie”, “commissioni mediazione” e “spese contrattuali e di istruttoria”. Alla luce degli importi di cui il cliente chiede la restituzione, si giunge alla conclusione che questi corrispondono a tutte le commissioni complessivamente applicate al contratto, così come sopra riportate.

Con riferimento ai premi assicurativi, sono stati sostenuti dall'intermediario; pertanto il cliente non ha titolo, secondo l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento, al rimborso degli oneri riferiti all'intervento della compagnia.

Conserva il diritto invece al rimborso degli oneri non maturati per la quota riferita al TFR che è pari al 46,98% (= 4.437,82/9.445,36) del totale del debito residuo (comprensivo del rimborso del TFR).

L'intermediario ha affermato di aver corrisposto a favore del cliente l'importo di € 1.587,89, quale rimborso delle commissioni di gestione.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio di rimborso equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o successivamente, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 12.539,55	Tasso di interesse annuale	5,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	133,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	85,00%
Data di inizio del prestito	01/07/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	74,04%

rate pagate	18	rate residue	102	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione C				432,38	Upfront	74,04%	320,16		320,16
Commissioni di gestione D				1.867,97	Recurring	85,00%	1.587,77	1.587,89	-0,12
spese di istruttoria E				555,00	Upfront	74,04%	410,95		410,95
Commissioni rete esterna F				952,80	Upfront	74,04%	705,50		705,50
Totale				3.808,15					1.436,49
								Quota TFR sul debito residuo	46,98%
								Importo dovuto	674,86

Campi da valorizzare

Il cliente, pertanto, ha diritto ad ottenere la restituzione dell'importo di € 675,00 (importo arrotondato in seguito alle modifiche alle Disposizioni ABF in vigore dal 1.10.2020), oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di coordinamento n. 5304/2013, secondo cui *"Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutiva, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione"*).

Non può essere accolta, invece, la richiesta di rimborso delle spese legali conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 675,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA